

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **333/1989** (ECLI:IT:COST:1989:333)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **17/05/1989**; Decisione del **18/05/1989**

Deposito del **06/06/1989**; Pubblicazione in G. U. **14/06/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13477**

Atti decisi:

N. 333

ORDINANZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie") promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da Taschini Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1^a serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona, nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei confronti dell'Ufficio Imposte dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria per invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 (pervenuta alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie"), in quanto non estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione dall'IRPEF) prevista per le pensioni di guerra;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e quindi manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;

che nella ordinanza di rimessione in esame non vengono adottati argomenti diversi;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni tributarie") sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.